

## La nuova azione di classe (*Class Action*)

A cura di Paolo Pototschnig | Valeria Mazzoletti | Elisa Cazzani

Salvo sorprese dell'ultima ora, siamo in dirittura d'arrivo per l'entrata in vigore, **in data 19 maggio 2021**, del ddl n. 844, che è destinato a riformare la disciplina dell'azione di classe (c.d. *class action*), con il dichiarato obiettivo di incentivare il ricorso a questo strumento. Oltre alla diversa collocazione normativa, dal Codice del consumo a quello di procedura civile, la nuova legge contiene significative modifiche che si presentano, almeno a prima vista, di particolare favore per i potenziali aventi diritto all'esercizio di questa azione, esperibile nei confronti delle imprese, nonché di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

### ▪ Le principali novità

- Risulta **ampliato il novero di soggetti legittimati** a esperire la *class action*, perché possono farvi ricorso tutti i portatori di “*diritti individuali omogenei*”, indipendentemente dalla loro qualifica di consumatori o utenti, sia singolarmente, sia tramite organizzazioni o associazioni, purché iscritte in un registro pubblico che sarà istituito presso il Ministero della Giustizia.
- L'azione sembra estesa a **qualsiasi ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale**, come tale suscettibile di essere impiegata per il risarcimento, ad esempio, anche dei danni ambientali.
- È stato potenziato il sistema di **pubblicità** dell'intera procedura, mediante l'utilizzo dell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia. La competente cancelleria curerà questa attività fin dal ricorso introduttivo, pubblicando in seguito anche i provvedimenti che, nelle fasi del procedimento, dovrebbero favorire l'adesione di altri titolari di diritti individuali omogenei.
- Si è scelto di modificare il procedimento adottando il modello del **rito sommario di cognizione**, senza possibilità di conversione in quello ordinario, opzione che accentuerà il ruolo del giudice nella conduzione del processo e che dovrebbe favorire una maggiore celerità.
- Competente a decidere dell'azione sarà la **Sezione specializzata in materia di impresa** della regione dove ha sede l'impresa resistente. Come noto, le Sezioni sono istituite presso i tribunali dei capoluoghi di regione, con eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (dove vi sono due sedi) e della Valle D'Aosta (la competenza è attribuita a Torino).
- Il procedimento prevede una **prima fase** dedicata all'ammissibilità dell'azione che, nell'ipotesi legislativa, potrebbe essere contenuta in meno di cinque mesi, suscettibile di sospensione in caso di pendenza di istruttoria presso autorità indipendenti (ad esempio, l'AGCM, con un possibile impatto sulle azioni risarcitorie cd. *follow-on*) o di giudizi presso autorità amministrative. Il provvedimento sull'ammissibilità è reclamabile in corte d'appello mediante un procedimento strutturato con una tempistica molto breve.
- Se l'azione è dichiarata ammissibile, si avvia la **seconda fase** finalizzata al

riconoscimento dei diritti, caratterizzata da forme lasciate ad un'ampia discrezionalità del giudice e, soprattutto, da diverse previsioni istruttorie ispirate ad agevolare la posizione dei ricorrenti. Tra queste, le più rilevanti appaiono le norme che regolano la possibilità di ottenere l'**esibizione** di documenti nella disponibilità dell'impresa resistente, anche di carattere riservato (in questo caso, con il poterdovere per il giudice di stabilire alcuni accorgimenti a beneficio della confidenzialità di cui occorrerà valutare la tenuta); le conseguenze, in caso di **inottemperanza** all'ordine di esibizione, riguardanti, da un lato, la possibilità per il giudice di ritenere provato il fatto che i ricorrenti intendono dimostrare e, dall'altro lato, l'erogazione di una sanzione compresa tra Euro 10.000 e 100.000; la possibilità per il giudice di accertare le responsabilità sulla base di **dati statistici e di presunzioni semplici**; l'onere posto a carico della resistente di anticipare le spese e gli acconti sul compenso dei consulenti tecnici.

- Il ricordato obbiettivo incentivante dovrebbe essere realizzato soprattutto con le norme tese a favorire l'**adesione** all'azione da parte dei soggetti titolari di diritti omogenei. Una prima "finestra" è prevista durante la fase dedicata all'ammissibilità; ma l'innovazione più rilevante e, al tempo stesso, più discutibile è quella della possibilità di adesione **dopo** la sentenza che eventualmente accolga l'azione, pronunciandosi sulle domande risarcitorie o restitutorie.
- A seguito della sentenza di accoglimento all'esito della seconda fase, si apre una **terza fase** di verifica delle adesioni, gestita da un giudice a ciò delegato nella sentenza stessa, la quale deve prevedere anche la nomina di un rappresentante comune degli aderenti. Nel rispetto di un contraddittorio complessivamente piuttosto concentrato, il rappresentante procede a predisporre un "progetto" dei diritti individuali, che costituirà la base di riferimento per il decreto di condanna del giudice delegato nei confronti della resistente. L'esecutività del decreto potrà essere sospesa, in caso di impugnazione, solo per gravi e fondati motivi.
- Con il predetto decreto la resistente è condannata anche a corrispondere **compensi**, nella misura indicata dalla legge e calcolati sul numero degli aderenti e su basi percentuali rispetto all'importo complessivo della condanna, direttamente **al rappresentante comune degli aderenti e agli avvocati** che hanno assistito i ricorrenti fino alla pronuncia della sentenza di accoglimento.
- Sono previste ulteriori forme di tutela, quali l'**esecuzione forzata collettiva** del decreto di condanna e, soprattutto, **un'azione inibitoria collettiva, di stampo cautelare**, caratterizzata da una particolare estensione soggettiva e oggettiva: può essere esercitata da "*chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti*", sempre davanti alle Sezioni specializzate in materia di impresa.

#### ▪ Alcune prime valutazioni di sintesi sulla nuova legge

Il futuro e complessivo assetto della *class action* impone una riflessione sulle possibili ricadute di queste norme rispetto alle imprese e alla gestione delle azioni di classe, sia in chiave preventiva sia in una prospettiva difensiva.

Gli aspetti di maggiore delicatezza appaiono quelli

- dell'ampiezza dei soggetti e dei diritti interessati dalle nuove disposizioni con la prospettiva di azioni promosse da imprese contro imprese;

- delle agevolazioni probatorie a favore dei pretesi aventi diritto, con la possibilità di pervenire ad un sostanziale inversione dell'onere della prova a carico della resistente, in un contesto processuale che può avere tempi molto stringenti per le difese delle imprese e suggerisce reazioni efficienti nell'istruire le difese stesse;
- delle difficoltà di stimare il rischio di causa, anche sul piano economico e temporale, posto che è data ai pretesi aventi diritto l'opportunità di valutare l'adesione in base all'esito del giudizio, senza rinunciare preventivamente all'azione individuale o all'adesione ad altre azioni di classe;
- del possibile abuso delle azioni inibitorie collettive dovuto, anche in questo caso, ad una generalizzazione dei legittimati e dei diritti tutelabili.

Questo scenario suggerisce anche qualche riflessione sui possibili sistemi di monitoraggio, nell'ambito dell'organizzazione aziendale e delle relazioni commerciali, che agevolino l'individuazione delle potenziali aree di rischio, anche mediante forme di accentuato coordinamento tra funzioni e divisioni interessate.

Occorrerà peraltro anche valutare l'approntamento e il funzionamento dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia in vista dell'applicazione di una normativa che li presuppone pienamente operativi.

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Per una discussione più approfondita, vi invitiamo a contattare:



Valeria Mazzoletti  
valeria.mazzoletti@orsingher.com



Paolo Pototschnig  
paolo.pototschnig@orsingher.com



Elisa Cazzani  
elisa.cazzani@orsingher.com